

Il Tar Lazio annulla la Circolare del Ministero della Salute

Con Sentenza del 15 gennaio 2022, resa su ricorso di medici di medicina generale e specialisti, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Quater, ha annullato la Circolare del Ministero della Salute recante “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevedeva unicamente una “vigilante attesa” e somministrazione di fans e paracetamolo (Tachipirina) e nella parte in cui poneva indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid.

In altri termini, la Circolare del Ministero annullata, che recepiva le linee guida dell'Aifa:

- 1) prevedeva unicamente, per i pazienti affetti da Sars-Cov-2, nei primi giorni di malattia, la c.d. vigile attesa e la somministrazione di farmaci quali la Tachipirina;**
- 2) predisponendo inoltre un elenco di altri farmaci che i medici di medicina generale NON avrebbero potuto prescrivere ai pazienti affetti da Sars-Cov-2.**

Il Tar Lazio, nell'annullare la Circolare, ha affermato che:

- 1) è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l'esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito;**
- 2) la prescrizione dell'AIFA, come mutuata dal Ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professionale, imponendo, anzi impedendo l'utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia COVID 19 come avviene per ogni attività terapeutica;**
- 3) quindi, il contenuto della nota ministeriale, imponendo ai medici puntuali e vincolanti scelte terapeutiche, si pone in contrasto con l'attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale.**

La Sentenza in esame è estremamente importante poiché, nel riconoscere la libertà e la responsabilità del medico nella scelta delle terapie più opportune nel caso concreto e con riferimento al singolo paziente, si pone a tutela proprio del diritto alla salute consacrato dall'art. 32 Cost come diritto individuale e come interesse collettivo.